

Rapporto

numero	data	Dipartimento
6726 R	23 aprile 2013	ISTITUZIONI / FINANZE E ECONOMIA
Concerne		

della Commissione della gestione e delle finanze sul messaggio 18 dicembre 2012 concernente la richiesta di un credito per investimenti di fr. 1'700'000.- per l'acquisto e l'implementazione di un software per la gestione degli Uffici d'esecuzione, l'adesione al "gruppo utilizzatori THEMIS" per il coordinamento e l'evoluzione dell'applicativo informatico per gli Uffici d'esecuzione e la modifica della legge cantonale di applicazione della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento (LALEF)

I. INTRODUZIONE

Con il messaggio governativo n. 6726 si propone e motiva la richiesta di stanziamento di un credito di fr. 1'700'000.- per l'acquisto e l'implementazione di un software per la gestione degli Uffici d'esecuzione, l'adesione al "gruppo utilizzatori THEMIS" per il coordinamento e l'evoluzione dell'applicativo informatico per gli Uffici d'esecuzione e la modifica della legge cantonale di applicazione della Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento (LALEF).

II. L'ORGANIZZAZIONE ATTUALE DEGLI UFFICI D'ESECUZIONE E FALLIMENTI (UEF) NEL CANTONE TICINO

L'organizzazione attuale degli Uffici d'esecuzione e fallimenti (UEF) nel Cantone Ticino, i dati statistici e la procedura d'esecuzione secondo la Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento (LEF) sono ben riassunti al punto 1, pagg. 1-6, del messaggio governativo: vi si rimanda integralmente.

Gli Uffici d'esecuzione e fallimenti (UEF) impiegano attualmente 121.05 unità PPA (Posti permanenti autorizzati), suddivise nei vari Uffici distrettuali:

UFFICIO	PPA	Persone
UEF Mendrisio	16.75	18
UE Lugano	40.20	42
UF Lugano	11.10	12
UEF Locarno	24	28
UEF Vallemaggia	2.50	4
UEF Bellinzona	17.50	18
UEF Riviera	4.50	6
UEF Leventina	2.50	3
UEF Blenio	2.00	3
TOTALE	121.05	135

Si stima che nel solo ambito esecutivo, senza i fallimenti, siano impiegate attualmente 103.70 unità PPA:

UFFICIO	PPA	Persone
UEF Mendrisio	15.00	17
UE Lugano	40.20	42
UEF Locarno	22.00	26
UEF Vallemaggia	2.00	3
UEF Bellinzona	15.50	16
UEF Riviera	4.00	5
UEF Leventina	3.00	4
UEF Blenio	2.00	3
TOTALE	103.70	116

III. IL SISTEMA INFORMATICO ATTUALE

L'attuale applicazione informatica (OP) degli Uffici d'esecuzione (UE), originariamente ripresa dal Canton Vaud, è attiva dalla fine degli anni '80, e per permettere l'utilizzo confacente alle necessità del Cantone Ticino furono necessari degli interventi importanti sul prodotto originale. Il prezzo d'acquisto pagato al Canton Vaud fu di fr. 125'000.-.

Dalla messa in produzione a oggi, sono stati eseguiti diversi aggiornamenti. Tra i più importanti si evidenziano gli adattamenti alla LEF del 1997, l'adattamento per il passaggio all'anno 2000, la modifica della numerazione dei precetti esecutivi, il cambiamento del sistema di stampa e l'introduzione della gestione dei gruppi di pignoramenti.

L'applicazione OP è obsoleta da tempo. Nel 1997 è stato effettuato uno studio per la valutazione di un applicativo sostitutivo al sistema OP (s'ipotizzava l'introduzione dell'applicativo OP97, evoluzione dell'applicativo OP). Il progetto fu abbandonato, in fase avanzata d'implementazione (circa 80% di completamento), a causa di difficoltà finanziarie. Agli inizi degli anni 2000, il Consiglio di Stato incaricò, con risoluzione governativa n. 4864 del 16 ottobre 2001, un gruppo di lavoro di valutare le possibili alternative dell'applicativo OP. Questo gruppo di lavoro giunse alla conclusione di mantenere il sistema attuale, poiché non fu individuata una soluzione che soddisfacesse appieno le esigenze informatiche del Cantone in ambito di esecuzioni. Il Cantone Ticino ha, di conseguenza, mantenuto fino ad oggi l'applicativo OP.

Le procedure di fallimento sono gestite con un applicativo informatico specifico (Winkoam), che non è oggetto del messaggio governativo n. 6726.

Riguardo ai costi di gestione dell'attuale sistema OP, alle sue criticità e ai suoi punti di forza, alla sua tecnologia, alle applicazioni che utilizzano i suoi dati si rimanda integralmente ai punti da 2.2 a 2.6, pagg. 7-9, del messaggio governativo.

Si rileva che il Cantone ha dovuto comunque acquistare da un fornitore privato un programma informatico per potersi conformare alle nuove esigenze in materia di comunicazione elettronica delle domande d'esecuzione secondo lo standard detto "e-LEF 1.0" (vedi l'ordinanza del DFGP sulla comunicazione per via elettronica nel settore esecuzione e fallimento, RS 281.112.1). Il costo annuo è pari a ca. fr. 9'000.-, mentre il costo d'investimento è stato di ca. fr. 49'000.-.

Le nuove esigenze informatiche a breve termine, al quale il Cantone dovrà obbligatoriamente conformarsi, possono essere riassunte schematicamente come segue:

ATTIVITÀ	DESCRIZIONE
e-LEF	Adattamento allo standard e-LEF 2.0
Introduzione dei codici a barre per gli invii postali	Stampa del precetto con codice a barre
Introduzione di modulistica standard a livello Svizzero	Standardizzazione del precetto a livello svizzero

IV. LA NUOVA SOLUZIONE INFORMATICA "THEMIS"

La ricerca di un applicativo già presente sul mercato ha portato all'identificazione di THEMIS quale miglior soluzione. Questo applicativo assicura la copertura completa delle necessità degli UE, in quanto lo si può considerare l'evoluzione naturale del sistema OP.

Fanno già capo a THEMIS i Cantoni Vaud, Friburgo e Vallese. Si concorda con il Consiglio di Stato che con l'acquisto di un applicativo già implementato in altri Cantoni si riesce facilmente a dimensionare le risorse umane e l'impegno finanziario necessario per l'implementazione. Pertanto i rischi legati a questi aspetti sono limitati.

Il fatto di poter interagire con un'altra amministrazione pubblica ha determinato la decisione di non effettuare un concorso pubblico e quindi di procedere tramite un incarico diretto, decisione avallata previamente dall'Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti (ULSA).

V. I REQUISITI DELLA NUOVA SOLUZIONE

Il modello di riferimento, i requisiti funzionali, tecnici ed economici della nuova soluzione sono dettagliatamente esposti nel messaggio governativo, al punto 3.2, pag. 11-12. Vi si rimanda integralmente.

L'attuazione del PAB (competenze e organizzazione; misure infrastrutturali di interesse regionale di lista A) è descritta dettagliatamente al punto 3 (in particolare 3.1 e 3.2) del messaggio governativo, al quale pure si rimanda integralmente.

VI. IL PROGETTO E-LEF DELL'UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA

Come ben ricorda il messaggio governativo al punto 3.3, con l'entrata in vigore, il 17 giugno 2005, della nuova legge federale sul Tribunale federale, l'alta vigilanza sulle esecuzioni e sui fallimenti non è più esercitata dalla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale svizzero, bensì dall'Ufficio federale di giustizia a partire dal 1° gennaio 2007.

L'Ufficio federale di giustizia, d'intesa con il Tribunale federale svizzero, ha pertanto avviato il progetto e-LEF. Insieme agli uffici d'esecuzione cantonali e ai loro fornitori di software è stata così creata l'infrastruttura a livello tecnico e organizzativo mediante la quale i creditori possono presentare per via elettronica una domanda di estratto del registro dell'ufficio d'esecuzione o una domanda d'esecuzione all'ufficio d'esecuzione competente (a seconda del domicilio del debitore).

Con decisione del 31 marzo 2010 il Consiglio federale ha posto in vigore per il 1° gennaio 2011 il Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP) e il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC). Il CPC, il CPP e una modifica della LEF (art. 33a LEF), introdotta con il nuovo CPC, prevedono che le parti possano presentare *anche in forma elettronica* determinati atti scritti a tribunali o autorità. La trasmissione di atti scritti agli uffici d'esecuzione, agli uffici dei fallimenti e alle autorità di vigilanza potrà avvenire, quindi, anche per via elettronica. Occorre distinguere tra atti scritti singoli, che devono essere inviati in formato PDF con *firma digitale qualificata*, e la procedura collettiva nell'ambito dell'esecuzione e del fallimento (cfr. art. 4-8 dell'ordinanza del 18 giugno 2010, in vigore dal 1° gennaio 2011, sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d'esecuzione e fallimento; qui di seguito abbreviata come: OCE-PCPEF; cfr. RU 2010 3105).

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) definisce le direttive tecniche e organizzative e il formato dei dati in base ai quali i creditori e gli uffici d'esecuzione e fallimento si scambiano, come membri di una rete interna in un gruppo di utenti chiuso, i dati sull'esecuzione e sul fallimento (la cosiddetta "rete e-LEF"). Il DFGP ha emanato un'ordinanza per la procedura collettiva mediante il gruppo e-LEF in virtù dell'art. 14 OCE-PCPEF (cfr. l'ordinanza del DFGP del 9 febbraio 2011 sulla comunicazione per via elettronica nel settore esecuzione e fallimento; RS 281.112.1).

I principi del progetto e-LEF diventano quindi vincolanti. Dal 1° gennaio 2011 tutti gli uffici d'esecuzione devono essere in grado di ricevere e trattare le comunicazioni secondo lo standard e-LEF.

L'attuale standard e-LEF (versione 1.1a) comprende la procedura di avvio dell'esecuzione con la domanda d'esecuzione, la ricevuta e la copia elettronica del precetto esecutivo, nonché la richiesta elettronica dello stato attuale dell'esecuzione. Attualmente lo standard e-LEF è in corso di ampliamento affinché in futuro possa permettere di trattare elettronicamente l'intero processo d'esecuzione.

Secondo indicazioni fornite al relatore dal Dipartimento delle istituzioni il 12 marzo 2013 e come risulta dall' "Informazione n.9" del 25 maggio 2012 dell'Ufficio federale di giustizia (UFG) alle Autorità cantonali di vigilanza, lo standard e-LEF 2.0 permetterà dal 2014 di gestire elettronicamente tutto il ciclo di vita di una procedura esecutiva (iniziarla, sospenderla, realizzarla, chiuderla). Renderà possibile lo scambio elettronico dei documenti (per es. verbali), oltre che di informazioni libere tra gli uffici d'esecuzione e i creditori.

e-LEF 2.0 prevede sette processi denominati sequenze:

1. avvio di una procedura esecutiva
2. richiesta di informazioni sullo stato della procedura
3. continuazione dell'esecuzione (domanda di proseguire l'esecuzione)
4. avvio della procedura di realizzazione
5. notifica dell'incasso (ricevuta di pagamento dei creditori)
6. richiesta dell'estratto del registro delle esecuzioni
7. inoltro di un annuncio spontaneo (richieste di informazioni in merito ad un'esecuzione)

La versione 2.0 consentirà di trasmettere documenti allegati. Sarà così possibile attuare l'insieme del processo di esecuzione elettronicamente. Entro il 2013 e-LEF 2.0 supporterà tutti gli uffici di esecuzione svizzeri.

Inoltre, a conclusione di ogni fase della procedura, l'ufficio d'esecuzione notificherà i costi procedurali occasionati.

La versione 3.0, che non sarà operativa prima del 2015, estenderà lo standard e-LEF alle comunicazioni strutturate nel settore dei fallimenti.

Come gli uffici d'esecuzione, anche i creditori devono presentare una domanda di registrazione per la rete e-LEF presso l'Ufficio federale di giustizia. La tassa di registrazione *una tantum* ammonta a fr. 500.-. Dal 1° gennaio 2011 per ogni caso d'esecuzione è chiesta una partecipazione di fr. 1.- all'ufficio d'esecuzione (cfr. il nuovo art. 13 cpv. 3 lett. e *ed* art 15a OTLEF; RU 2010 3055). I creditori non partecipano alle spese d'esercizio.

VII. THEMIS, L'EVOLUZIONE DI OP

Il fornitore di THEMIS è il servizio di informatica e telecomunicazioni del Canton Friburgo (SITel). Si tratta di un servizio centrale del Dipartimento delle finanze friborghese ed è l'equivalente del nostro CSI. THEMIS è gestito da 10 collaboratori del SITel.

Il programma THEMIS è attualmente utilizzato dagli UE del Canton Friburgo, dal Canton Vaud e dal Canton Vallese.

Grazie alla rete e-LEF circa il 30% delle domande d'esecuzione sono elaborate in modo integralmente elettronico dagli utilizzatori di THEMIS. Il 60% di esse sono inoltrate direttamente dagli Uffici delle contribuzioni cantonali.

L'applicativo THEMIS è stato oggetto di attenta analisi nell'ambito di uno studio di fattibilità "Ufficio esecuzioni" (SF UE) del 7 dicembre 2011, allestito dal CSI – Area dei servizi di consulenza, firmato congiuntamente da Fernando Piccirilli per il Dipartimento delle istituzioni e da Andrea Forte per il Centro sistemi informativi.

Per gli ulteriori dettagli su THEMIS si rimanda integralmente al punto 3.5, pagg. 14-16, del messaggio governativo.

VIII. GRUPPO UTILIZZATORI THEMIS

Con la messa in produzione di THEMIS è obbligatoria l'adesione al "gruppo utilizzatori THEMIS" (*Club utilisateur*). Questo gruppo – in sostanza una società semplice fra i Cantoni coinvolti, retta dalla "Charte du Club utilisateur du logiciel THEMIS" – è composto da rappresentanti dei Cantoni che attualmente utilizzano THEMIS e si riunisce due volte all'anno per discutere e decidere dei miglioramenti dell'applicativo informatico. Attualmente ogni Cantone mette a disposizione annualmente fr. 50'000.-. Per il 2014, data prevista per l'entrata di produzione di THEMIS, si può quantificare in fr. 50'000.- la quota parte che il Cantone Ticino dovrà versare al "*gruppo utilizzatori THEMIS*".

IX. CONSEGUENZE SUL PERSONALE E CONSEGUENZE FINANZIARIE

Le risorse tecniche e quelle di supporto necessarie per l'introduzione del nuovo applicativo informatico sono disponibili presso il CSI e gli UE, pertanto *non* sono previsti potenziamenti.

L'importo di **fr. 1'700'000.-**, oggetto della richiesta di *credito per investimenti*, è formato da tre poste (cfr. punto 4.2.1, pagg. 17-18, del messaggio governativo):

- l'acquisto delle prestazioni di servizio per la messa in produzione dell'applicativo THEMIS, l'hardware e il software dipartimentale: **fr. 846'720.-**;
- i costi delle licenze d'utilizzo, e meglio licenze software per THEMIS (fr. 525'000.-) e licenze software dell'applicativo per la ripresa dati (fr. 225'000.-): in totale **fr. 750'000.-**;
- una riserva di **fr. 103'280.-**.

I *costi di gestione corrente*, complessivamente **fr. 144'500.- per anno**, sono generati da due categorie distinte:

- la prima categoria concerne i costi relativi alla manutenzione annuale del nuovo applicativo informatico che corrisponde al 18% del costo totale delle licenze, di conseguenza il costo annuale ammonta a **fr. 94'500.-**. Nella manutenzione sono inclusi tutti gli adattamenti necessari al software per soddisfare le eventuali nuove modifiche legislative federali, ad esempio e-LEF 2.0;
- la seconda categoria riguarda la quota annuale per l'adesione al "gruppo utilizzatori THEMIS" e corrisponde attualmente a **fr. 50'000.-**.

I dettagli dell'offerta SITel (Service de l'informatique et des télécommunications de l'Etat de Fribourg), denominata «THEMIS Offre d'acquisition du logiciel de gestion des poursuites – Offices des poursuites du canton du Tessin» e le «Conditions générales de licence, de maintenance et de service pour le logiciel THEMIS» (V1.7) sono stati messi a disposizione del relatore nella versione V1.0 del 24 luglio 2012 e corrispondono a quanto indicato riassuntivamente nel messaggio governativo.

La Commissione della gestione e delle finanze concorda con il messaggio dell'Esecutivo sia relativamente alla richiesta del credito per investimenti (di fr. 1'700'000.-) che a quella per i costi di gestione corrente (di fr. 144'500.- per anno).

X. I LAVORI COMMISSIONALI

La Commissione della gestione e della finanze ha nominato il relatore Carlo Luigi Caimi nella seduta dell'8 gennaio 2013. Ha trattato il messaggio governativo nelle sue sedute del 5 febbraio 2013 (presentazione del contenuto del messaggio e degli aspetti problematici), del 19 febbraio 2013 (discussione e decisione provvisoria a larga maggioranza di evadere, se possibile, con un rapporto parziale la richiesta di stanziamento del credito per investimenti, lasciando in sospenso le modifiche della LALEF e della relativa riorganizzazione del settore dell'esecuzione e dei fallimenti, tema che dovrebbe essere contestualizzato e analizzato nell'ambito del progetto denominato "Giustizia 2018"; audizione del Direttore del Dipartimento delle istituzioni e dei suoi collaboratori), del 5 marzo 2013 (discussione e adesione alla richiesta del Direttore del Dipartimento delle istituzioni signor Norman Gobbi di essere sentito in audizione), del 12 marzo 2013 (esame e discussione della risoluzione governativa n. 8641 del 27 febbraio 2013 attraverso la quale il Consiglio di Stato espone i motivi per cui non ritiene opportuno concretizzare l'ipotesi di scindere l'evasione dei due disegni di legge sottoposti con il messaggio n. 6726; audizione del Direttore del Dipartimento delle istituzioni e dei suoi collaboratori), del 16 aprile 2013 (esame e discussione delle precisazioni fornite dal Dipartimento delle istituzioni nella lettera 13 marzo 2013 in merito ai costi dei certificati di firma digitale

qualificata e sulla mancanza di statistiche precise sui precetti esecutivi in base ai creditori ricorrenti, stimati dagli ufficiali UE essere ca l'80% del totale dei precetti) e del 23 aprile 2013 (discussione e approvazione bozza di rapporto).

XI. RIORGANIZZAZIONE DEL SETTORE: I DUBBI COMMISSIONALI

Per quel che riguarda i dettagli delle proposte governative riguardanti la riorganizzazione del settore si rimanda integralmente al punto 5, pagg. 19-20, del messaggio n. 6726.

La Commissione della gestione e delle finanze ha sollevato durante l'esame del messaggio n. 6726 diversi dubbi relativamente alle modalità di riorganizzazione del settore previste dal Consiglio di Stato. In particolare, la proposta di affidare senza ulteriore indicazione al Consiglio di Stato la competenza di definire i circondari e la relativa organizzazione attraverso una delega nella Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento – le modifiche per l'attuazione della proposta figurano nel disegno di Legge allegato al messaggio - non ha trovato l'assenso dei commissari. Perlomeno come doveva e poteva essere intesa nella formulazione del messaggio governativo, senza le spiegazioni poi fornite dal Direttore del Dipartimento delle istituzioni, Norman Gobbi, e dai suoi collaboratori in occasione delle audizioni commissionali del 5 febbraio 2013 e del 12 marzo 2013.

I dubbi della Commissione erano e sono riferiti a due problematiche:

- il rischio di chiusura di sportelli nelle sedi periferiche, in particolare nelle valli del Sopraceneri, rispettivamente la possibilità di rinunciare a mettere a disposizione i servizi di sportello decentralizzati finora assicurati in ambito LEF anche nel caso fosse possibile farli svolgere da altri servizi statali (Preture di valle, Uffici del Registro, ecc.);
- la mancata diffusione generalizzata in Svizzera e, in particolare, in Ticino dell'uso della firma digitale qualificata, che rende impossibile la presentazione in forma elettronica giuridicamente valida di atti scritti agli uffici d'esecuzione, agli uffici dei fallimenti e alle autorità di vigilanza a chi non fa parte dell'utenza che può far capo alla procedura collettiva mediante la rete e-LEF.

1. Il rischio di chiusura di sportelli nelle sedi periferiche o di rinuncia a mettere a disposizione i servizi di sportello decentralizzati finora assicurati in ambito LEF anche nel caso fosse possibile farli svolgere da altri servizi statali

I dubbi della Commissione a tal proposito sono in parte stati chiariti durante le audizioni del Direttore del Dipartimento delle istituzioni e dei suoi collaboratori. In particolare durante quella del 12 marzo 2013 il Consigliere di Stato Gobbi ha testualmente dichiarato: «*Il Consiglio di Stato non ha mai affermato che è sua intenzione chiudere gli sportelli ubicati nelle zone periferiche. Trovo fortemente improprio cercare di far passare un messaggio completamente errato*». E più avanti: «*L'istituzione di un circondario unico nel settore dell'esecuzione non deve essere vista in un'ottica di centralizzazione, anzi; infatti essa – oltre a non mettere in alcun modo in discussione la fondamentale importanza del concetto di prossimità sia per la cassa sia per il cursore – permetterà anche di delocalizzare nelle zone periferiche determinate attività di back office (con posti di lavoro qualificati), tra cui:*

- *servizio unico di emissione dei precetti esecutivi (probabilmente in Leventina, dove disponiamo di spazi importanti);*
- *contact center per creditori e debitori;*
- *servizio unico di contabilità*».

Il Consigliere di Stato Gobbi, a domanda del relatore («*gradirei una conferma da parte del Direttore del Dipartimento delle istituzioni: l'istituzione di un circondario unico nel settore dell'esecuzione e in quello dei fallimenti non comporterà lo smantellamento degli sportelli siti nelle zone periferiche?*»), fece mettere a verbale il 12 marzo 2013 «*Esatto*». A domanda del commissario Fiorenzo Dadò («*vorrei ricevere dal Direttore del DI precise indicazioni scritte circa la futura organizzazione degli UEF e il mantenimento degli sportelli periferici*»). «*Vista l'importanza del cambiamento che si domanda al Gran Consiglio di approvare, credo che quella formulata dal sottoscritto costituisca una richiesta più che legittima*») precisò in stessa data: «*Rispondo ora alla richiesta di Fiorenzo Dadò, affinché le indicazioni in nostro possesso siano messe a verbale; a fare testo sarà quest'ultimo. Ebbene, il settore dell'esecuzione avrà un circondario unico e una direzione unica. Saranno mantenute le sedi cittadine (senza attività delocalizzate) a Bellinzona, Locarno, Mendrisio e Lugano. Sono previste le seguenti delocalizzazioni:*

- *a Faido: emissione dei precetti esecutivi, contact center e cassa (sportello);*
- *ad Acquarossa: apertura limitata, con il trasferimento però di attività nell'ambito della riorganizzazione del settore del registro fondiario;*
- *a Biasca: cursori centralizzati per le Tre Valli (centro di competenza per tutti i cursori) e cassa;*
- *a Cevio: cassa e contabilità centralizzata di tutto il settore dell'esecuzione».*

Le assicurazioni fornite dal Consigliere Gobbi sul mantenimento degli sportelli nelle sedi cittadine, a Faido e, in parte, ad Acquarossa, hanno parzialmente soddisfatto e tranquillizzato la Commissione della gestione e delle finanze. Essa ritiene però che il mantenimento di servizi di sportello decentralizzati finora assicurati in ambito LEF debba essere possibile anche a Biasca e a Cevio, se del caso facendoli svolgere da altri servizi statali (Pretura, Ufficio registri, ecc.). Ritiene che si debba prevedere una norma esplicita al riguardo nel disegno di legge che modifica la legge cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento del 12 marzo 1997, introducendo un nuovo capoverso 2 all'art. 5:

Art. 5 - Organizzazione

¹Il numero e l'organizzazione delle sedi sono definiti dal Consiglio di Stato.

²**In tutte le sedi attuali (Mendrisio, Lugano, Locarno, Bellinzona, Biasca, Faido, Acquarossa e Cevio) sarà garantito anche in futuro un servizio di sportello, che potrà essere affidato anche ad altri uffici statali (Pretura, Ufficio dei registri, ecc.).**

2. La mancata diffusione generalizzata in Svizzera e, in particolare, in Ticino dell'uso della firma digitale qualificata, rende impossibile la presentazione in forma elettronica giuridicamente valida di atti scritti agli uffici d'esecuzione

Come indicato al punto VI. la trasmissione di atti scritti agli uffici d'esecuzione, agli uffici dei fallimenti e alle autorità di vigilanza può avvenire anche per via elettronica. Atti scritti singoli dovranno, però, essere inviati in formato PDF *con firma digitale qualificata*. Orbene, presupposto per una riorganizzazione del settore esecutivo come quella voluta dal messaggio governativo in esame è la disponibilità presso l'utenza non istituzionale (privati e PMI) – e ciò riguarda perlomeno il 20% dei precetti esecutivi emessi oggi - di *una firma digitale qualificata*. Ciò non è, purtroppo, il caso oggi. Solo una minoranza infima degli utenti ticinesi (anche professionisti) ne dispone. Anche i Tribunali di prima e seconda istanza ticinesi segnalano un inesistente ricorso alla piattaforma elettronica per lo scambio di atti di causa e corrispondenza con le (e dalle) istanze giudiziarie.

La Commissione auspica che il Consiglio di Stato si faccia promotore nel Cantone – come del resto ha fatto a livello federale la SECO – di iniziative per una capillare diffusione della firma digitale qualificata, che permetta anche di ricorrere ai servizi in via elettronica in ambito LEF.

Se è vero che la trasmissione in forma elettronica di tutta la documentazione da e verso le autorità giudiziarie e esecutive costituisce un processo che deve avvenire in maniera graduale, è pur vero che i costi per l'ottenimento di un certificato di firma digitale qualificata rimangono relativamente onerosi; ad esempio, quella del gruppo QuoVadis ("QuoVadis qualifiziertes persönliches Zertifikat") costa attualmente fr. 150.- per un anno, fr. 250.- per due anni e fr. 350.- per tre anni. La firma digitale di tipo A, quindi qualificata e legalmente valida, è pure disponibile sul sito della SuisseID, creata nell'ambito della terza tappa delle misure di stabilizzazione congiunturale (FF 2009 4985); i fornitori attuali per i privati sono due: da una parte, appunto, il gruppo QuoVadis, dall'altra La Posta con il prodotto "Post SuisseID".

I costi per un certificato valido tre anni variano attualmente da fr. 125.- a fr. 178.-.

Analoghi problemi – con la inutile messa in discussione dell'operatività di settori economici che generano milioni di franchi, che in parte confluiscono nella casse dello Stato sotto forma di imposte o tasse – si dovrebbero evidenziare con il trasferimento a Biasca, a partire dal 1° luglio 2013, dell'Ufficio del registro di commercio (attualmente con sede a Lugano), fortemente voluto dal Direttore del Dipartimento delle istituzioni. È opportuno sottolineare in questa sede le relative problematichità legate all'istituto della firma digitale, essendo tale trasferimento - di competenza del Consiglio di Stato e sottratto all'esame del Gran Consiglio - caratterizzato da dinamiche del tutto analoghe a quelle qui in esame. Per poter corrispondere elettronicamente con tale ufficio e, in particolare, per poter consultare i documenti giustificativi, sarà infatti indispensabile disporre di una *firma digitale qualificata*, il cui uso da parte dell'utenza è regolato da una normativa federale ben precisa, in particolare fondata sull'art. 21 cpv. 1 lett. b cifre 2 e 3, e cpv. 3 ORC (RS 221.4, <http://www.admin.ch/ch/i/rs/2/221.411.it.pdf>). Una firma digitale *qualificata* (non basta quella avanzata) basata su un certificato *qualificato*, oggi in Ticino nelle disponibilità di poche persone e la cui introduzione richiederà comunque mesi. E il resto dell'utenza, che non ne dispone, che farà?

XII. RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

Il progetto di introduzione del nuovo applicativo informatico e della riorganizzazione del settore dell'esecuzione e dei fallimenti rientra tra gli obiettivi delle linee direttive e nel piano finanziario 2012-2015, al capitolo 2.4 Governance pubblica, Scheda n. 63 "Rapporti cittadino - Stato - Servizi online e gestione elettronica dei documenti".

Nel piano finanziario l'impatto del progetto è stato stimato in fr. 1'700'000.-, al quale devono essere aggiunti fr. 144'500.- per la gestione dell'applicativo.

a) Conseguenze sulla gestione corrente

- | | |
|--|---------------|
| ▪ conseguenze sui conti di gestione corrente dello Stato | fr. 144'500.- |
| ▪ conseguenze sul personale | nessuna |
| ▪ conseguenze per i Comuni | nessuna |

b) Collegamenti con il piano finanziario degli investimenti

La spesa è prevista nel piano finanziario degli investimenti, iscritta nel settore 11 "Amministrazione cantonale", posizione 114 980 9 ed è collegata al seguente elemento WBS:

- 951 50 3005 Centro sistemi informativi - Nuovo Software Uffici fr. 1'700'000.-
d'esecuzione

XIII. CONCLUSIONI

Alla luce dell'esame effettuato la Commissione della gestione e delle finanze invita il Gran Consiglio a stanziare un credito di fr. 1'700'000.- per l'acquisto del nuovo software per il settore di esecuzione, ad approvare l'adesione al "gruppo di utilizzatori Themis" per il coordinamento e l'evoluzione dell'applicativo informatico per gli Uffici d'esecuzione e ad approvare la modifica della legge cantonale di applicazione della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento (LALF). Il tutto approvando il presente Rapporto, il messaggio n. 6726 del 30 gennaio 2013, i due disegni di decreto legislativo e il disegno di Legge come modificato dalla Commissione, a esso allegati.

La Commissione chiede che il Consiglio di Stato si faccia promotore nel Cantone – come del resto ha fatto a livello federale la SECO – di iniziative per una capillare diffusione della firma digitale qualificata, che permetta anche di ricorrere ai servizi in via elettronica in ambito LEF.

Per la Commissione della gestione e delle finanze:

Carlo Luigi Caimi, relatore

Bacchetta-Cattori - Badasci - Barra - Bignasca A. -

Chiesa - Dadò - Garobbio - Gianora - Guidicelli -

Kandemir Bordoli - Lurati S. - Savoia - Solcà - Vitta

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la richiesta di stanziamento di un credito per investimenti di fr. 1'700'000.- per l'acquisto e l'implementazione di un software per la gestione degli Uffici d'esecuzione

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 18 dicembre 2012 n. 6726 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

¹È stanziato un credito complessivo di franchi 1'700'000 per l'acquisto e l'implementazione del software per gli Uffici d'esecuzione.

²L'importo sarà automaticamente adeguato al rincaro a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto.

Articolo 2

Il credito è iscritto nel conto investimenti del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Centro sistemi informativi.

Articolo 3

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'adesione al "gruppo utilizzatori THEMIS" per il coordinamento e l'evoluzione dell'applicativo informatico degli Uffici d'esecuzione

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 18 dicembre 2012 n. 6726 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

Il Consiglio di Stato è autorizzato ad aderire al "*gruppo utilizzatori THEMIS*" per il coordinamento e l'evoluzione dell'applicativo informatico degli Uffici d'esecuzione.

Articolo 2

¹Le spese derivanti dall'adesione al "*gruppo utilizzatori THEMIS*" sono iscritte nei conti di gestione corrente del Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia, Ufficio d'esecuzione e fallimenti.

²Le spese relative alle licenze e alla manutenzione annuale del nuovo applicativo sono iscritte nei conti di gestione corrente del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Centro sistemi informativi.

Articolo 3

Il Consiglio di Stato è autorizzato a riconoscere adeguamenti non sostanziali della quota annuale adottata dal "*gruppo utilizzatori THEMIS*".

Articolo 4

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di

LEGGE

cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento del 12 marzo 1997; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 18 dicembre 2012 n. 6726 del Consiglio di Stato,
- visto il rapporto 23 aprile 2013 n. 6726R della Commissione della gestione e delle finanze,

d e c r e t a :

I.

La legge cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento del 12 marzo 1997 è così modificata:

Art. 1

**Circondari di
esecuzione e
fallimenti**

¹Il territorio cantonale costituisce un circondario dei fallimenti e uno o più circondari di esecuzione.

²Il Consiglio di Stato definisce il numero dei circondari di esecuzione.

Art. 2

Abrogato.

Art. 5

Organizzazione

¹Il numero e l'organizzazione delle sedi sono definiti dal Consiglio di Stato.

²In tutte le sedi attuali (Mendrisio, Lugano, Locarno, Bellinzona, Biasca, Faido, Acquarossa e Cevio) sarà garantito anche in futuro un servizio di sportello, che potrà essere affidato anche ad altri uffici statali (Pretura, Ufficio dei registri, ecc.).

II.

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.